REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel ricorso numero di registro generale 246 del 2024, proposto da:

Consorzio Antonio dell'orto società agricola del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Paoli e Maria Laura Alessa, con domicilio digitale pec presso il medesimo

contro

Agenzia del demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso sede in Roma, via dei Portoghesi, 12 domicilio digitale presso la medesima

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, n. 1183/2023.

Visti le memorie e gli atti di parte e allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia del demanio;

Vista la nota prot. 48 del Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo - Segretariato Regionale per la Liguria - Ufficio Esportazione;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2024 il avvocato Luca De Paoli, avvocato dello Stato Laura Parisi e il presidente dello Stato Paolo Giovanni Nicolò Anastasia;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il Consorzio di Genova Antonio dell'orto società agricola (nel Ex Ligaria, sez. I, n. 1 del 4 gennaio 2023) con cui è stato accolto il ricorso proposto dall'Agenzia del demanio per l'annullamento del provvedimento di diniego di sdemanializzazione del 2021, con la quale è stabilito che interdetto l'accesso e l'utilizzo del tratto di strada pubblica, sito in Genova, Quinto al Mare, Via Antonio Dell'Orto, n. 4/6, in località Gelsi, Genova - Quinto al mare, per il suo carattere di "bene di pubblica utilità" e "bene storico-artistico" ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e, di conseguenza, ha ordinato la sdemanializzazione

tratta di beni che si trovano in condizioni di dissesto da epoca antecedente agli interventi normativi che hanno trasferito ai comuni le funzioni amministrative relative al demanio marittimo.

Non va trascurato, infatti, che l'ordinanza per cui è causa è stata adottata dal comune in sostituzione di una ordinanza di analogo contenuto adottata nel 1997 dalla Capitaneria di porto di Genova, quando le competenze in materia demaniale erano ancora in capo all'ente proprietario o, al più, potevano ritenersi trasferite alle regioni in virtù delle disposizioni del decreto n. 616 del 1977.

Ne discende che al comune non è imputabile alcuna responsabilità in ipotesi derivante da omessa vigilanza o manutenzione, essendosi il dissesto verificato, come già visto, in epoca risalente.

A ciò va aggiunto che, nel caso di specie, non si tratta di interventi a "difesa degli abitati dall'erosione marina", bensì di interventi, da attuare direttamente su beni naturali del demanio (tratto di spiaggia danneggiato da un movimento franoso della scarpata soprastante), che non incidono su beni di proprietà comunale e non paiono impattare sull'abitato.

9. Ritiene il Collegio che la *querelle* insorta fra le due amministrazioni, nel peculiare caso di specie, debba essere risolta interpretando la normativa di settore alla luce dei principi generali.

In questa prospettiva risulta pertinente il richiamo della difesa comunale all'art. 89, comma 1, del d.lgs. 112/1998 che, alla lettera h), conferisce alle regioni ed agli enti locali le funzioni relative alla programmazione, pianificazione e alla "gestione integrata" degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri.

Non altrettanto pertinente è il richiamo al citato parere di questo Consiglio n. 1212 del 2012, nel quale è vero che si afferma che, dalla distinzione fra profili gestionali e dominicali, consegue che non rientrano esclusivamente nella gestione le attività ed i provvedimenti che influiscono sull'estensione fisica dei beni, trattandosi di attività che attengono alla situazione proprietaria, ma i suddetti principi sono stati enunciati con riferimento ad una fattispecie concreta avente ad oggetto la demolizione un bene immobile demaniale pericolante: ipotesi che, con tutta evidenza, non ricorre nel caso di specie.

Nella fattispecie in esame, viceversa, date le caratteristiche del bene sul quale si deve intervenire, è pressochè imprescindibile il coinvolgimento "multilivello" di tutte le amministrazioni interessate ai fini della individuazione, progettazione e gestione integrata degli interventi più opportuni da porre in essere per rimuovere la situazione di dissesto nonché quella di pericolo, salvaguardando al contempo l'integrità del profilo costiero con particolare attenzione ai profili ambientali e paesaggistici.

Fra le amministrazioni chiamate a farsi "parte diligente" nella cogestione dell'intervento va annoverata senz'altro "anche" (e non "solo" come sembrerebbe opinare il comune nell'ordinanza) l'Agenzia del demanio, la quale, attesa la sua indiscussa qualità di ente proprietario del bene, non può, in ragione del trasferimento delle funzioni gestorie ai comuni, per ciò solo ritenersi spogliata di tutte le facoltà dominicali e deresponsabilizzata in ordine a qualunque tipologia di intervento, anche tenuto conto che quelli da porre in essere sono interventi di tipo strutturale che, andando ad incidere sulla consistenza fisica del bene del demanio naturale, necessitano di "concertazione" quanto alla scelta progettuale e ai materiali da utilizzare per rendere l'operazione di minimo impatto visivo e ambientale.

10. Va da sé che, nell'ambito del modulo procedimentale che dovrà essere avviato, le amministrazioni interessate e a tal fine da coinvolgersi, ivi compresa l'Agenzia del demanio, potranno e dovranno vagliare anche gli aspetti relativi all'impegno economico che siffatto intervento comporta ed eventualmente individuare una soluzione condivisa per farvi fronte.

Sul punto, l'argomentazione del comune appellante secondo cui al trasferimento di funzioni deve corrispondere un adeguato e correlato trasferimento di risorse, pur astrattamente condivisibile, non è suscettibile di vaglio se non limitatamente al principio, dal momento che non risulta allegata né dimostrata l'entità dei trasferimenti ricevuti contestualmente al trasferimento di funzioni e la relativa destinazione di bilancio, né è prospettata l'entità dell'esborso che il comune dovrebbe sostenere per attuare l'intervento, la cui consistenza e le cui caratteristiche, tutte ancora da elaborare, non hanno avuto ingresso nel presente giudizio.

11. Ne discende che l'ordinanza impugnata in primo grado, nella parte in cui è stata fatta oggetto di censura da parte dell'Agenzia del demanio, lungi dal radicare competenze esclusive in capo all'Agenzia, non può che essere considerata come mera espressione della volontà del comune di coinvolgerla, unitamente alle altre amministrazioni interessate, con lo spirito di leale collaborazione che deve animare i rapporti fra amministrazioni, nell'instaurando procedimento per l'adozione di una soluzione concordata.

Intesa in questa accezione, risulta immune da vizi l'ordinanza nella parte in cui testualmente afferma che "*In ragione delle diverse competenze in materia è necessario verificare congiuntamente tra gli Uffici del Comune e gli Uffici Operativi dell'Agenzia del Demanio la tipologia e la tempistica dei lavori necessari*".

Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, il ricorso introduttivo deve essere respinto con la precisazione che l'ordinanza impugnata in primo grado conserva la propria efficacia nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

12. In ragione della novità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2024, con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Laura Marzano

IL PRESIDENTE
Marco Lipari

IL SEGRETARIO